

DOCUMENTO C

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 18/12/2023

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco – Franco Bazzoli

Il Segretario comunale –Dott.ssa Lara Fioroni

La Consigliera delegata alla firma – Susan Molinari

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

DELIBERAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DELL'ENTE

Delibera di Giunta n. 117 del 06.11.2023 ad oggetto: “Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l’anno 2024 nel Comune di Sella Giudicarie.”;

Delibera di Consiglio n. 51 del 18.12.2023 ad oggetto: “Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2024. Determinazione del termine per i versamenti.”



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 117

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2024 nel Comune di Sella Giudicarie.

L'anno **duemilaventitre** addì **sei** del mese di **novembre** alle ore 18.18 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti n. 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Valerio Bonazza

Massimo Valenti

Non partecipano alla seduta l'Assessore Susan Molinari e Luca Mussi

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2024 nel Comune di Sella Giudicarie.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sella Giudicarie, è stato istituito con la Legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 del 24 luglio 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nasce dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone;

- ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2015 il Comune di Sella Giudicarie subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone;

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 43 di data 12 aprile 2016 si è provveduto ad approvare un unico sistema tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto e con deliberazione n. 44 di data 12 aprile 2016 è stato approvato un unico schema tariffario relativo al servizio di fognatura, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2016 sull'intero territorio del nuovo Comune di Sella Giudicarie;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 27 febbraio 2017 con la quale, partendo da tale sistema tariffario e viste le previsioni dei costi fissi e variabili del servizio di acquedotto per l'anno 2017, sono state rideterminate la tariffa base e le tariffe da applicarsi alle diverse utenze per tale anno, in modo da permettere l'integrale copertura dei relativi costi;

Richiamata anche la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la tariffa del servizio fognatura per l'anno 2017;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2018, con la quale è stata introdotta una modificazione dell'impianto delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2018, in particolare in materia di agevolazioni, e sono state confermate le tariffe del servizio fognatura;

Richiamate le delibere della Giunta comunale n. 8 e 9 di data 13 febbraio 2019 di approvazione rispettivamente delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e fognatura anno 2019;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 212 di data 12 dicembre 2019 di approvazione delle tariffe per il servizio fognatura anno 2020 con cui sono state riconfermate le tariffe per il servizio acquedotto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 5 agosto 2020 che ha introdotto una disposizione di natura regolamentare per consentire l'applicazione di misure di riduzione delle tariffe del servizio acquedotto e del servizio fognatura fino ad arrivare all'esenzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3;

Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 87 di data 5 agosto 2020 che ha stabilito le misure di riduzione della pressione tariffaria relativamente al servizio acquedotto e fognatura per l'anno 2020;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 10 di data 10 marzo 2021 di approvazione delle tariffe per il servizio acquedotto anno 2021 con cui sono state

riconfermate le tariffe per il servizio fognatura;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 02 di data 11 gennaio 2022 di conferma delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2022;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 05 di data 07 febbraio 2023 di approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2023;

Dato atto che l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, stabilisce quale obiettivo della politica tariffaria dei Comuni la copertura dei costi dei relativi servizi e che, al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei Comuni, individua linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi;

Ricordato che la Giunta provinciale di Trento, con propria deliberazione n. 2437 del 9 novembre 2007, adottata quale ulteriore attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993, ha raccolto in un unico provvedimento le previsioni normative succedutesi nel tempo, approvando il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;

Ricordato che la Giunta provinciale di Trento, con propria deliberazione n. 2436 del 9 novembre 2007, adottata quale ulteriore attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993, ha raccolto in un unico provvedimento le previsioni normative succedutesi nel tempo, approvando il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

Evidenziato che la materia è stata anche oggetto di approfondimento nel punto 1.3 del Protocollo di Intesa di Finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, come segue

“1.3 MODELLI TARIFFARI COLLEGATI AL CICLO DELL'ACQUA E BONUS IDRICO

Preso atto che:

1. l'Autorità per le Reti, Energia ed Ambiente (ARERA) ha istituito, ai sensi dell'articolo 60 comma 1 della L. n. 221/2015, a partire dall'1.1.2018, il cosiddetto “bonus idrico”, approvando al fine di disciplinare ed attuare tale istituto vari provvedimenti (da ultimo n. 366/2021). Si tratta di una misura a sostegno dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale (misurato con l'indicatore statale ISEE), che consente l'erogazione gratuita del cosiddetto “quantitativo minimo vitale” di acqua, corrispondente a 50 litri/giorno/persona (18,25 metri cubi/anno/persona). La minor entrata tariffaria, causata da tale erogazione gratuita, viene coperta, sempre per decisione di ARERA, con un aumento tariffario a carico di tutti gli altri utenti. A partire dal 2021, ARERA (in attuazione dell'articolo 57bis del D.L. n. 124/2019) ha previsto l'applicazione automatica del bonus, senza istanza da parte dell'utente interessato, utilizzando una pluralità di banche dati in parte fornite anche dai Comuni (ad esempio l'anagrafe dei residenti);
2. la Provincia è titolare della competenza normativa ed amministrativa in materia di ciclo

dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione), compresa la definizione dei modelli tariffari. La competenza è stata confermata a più riprese da sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato;

3. le tariffe collegate al ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) sono disciplinate con deliberazioni della Giunta Provinciale. Per quanto riguarda i due servizi di competenza dei Comuni, e cioè acquedotto e fognatura, i modelli tariffari sono contenuti nelle deliberazioni n. 2436/2007 e 2437/2007, adottate in attuazione dell'articolo 9 della L.P. n. 36/1993 di concerto con il C.A.L. Tali modelli non contemplano un'articolazione tariffaria che preveda il "bonus idrico";
4. di conseguenza, allo stato attuale dell'interpretazione, si deve dare atto che tale disciplina dettata da ARERA non si applica a livello provinciale, per cui il bonus idrico non è in vigore nella Provincia Autonoma di Trento, né i Comuni sono tenuti alla fornitura di dati o all'esecuzione di altri adempimenti, anche finanziari, nei confronti di ARERA.

Ritenuto peraltro che appare comunque opportuno:

1. assicurare ai cittadini della Provincia di Trento lo stesso diritto generale dell'accesso all'acqua e quindi un sistema di tutela equivalente a quello del "bonus idrico";
2. verificare anche sotto altri aspetti l'attualità dei modelli tariffari che qui rilevano, visto il tempo trascorso e le sostanziali novità intervenute a livello statale sulla materia (ad esempio in materia di tipologie dei costi da considerare per il piano finanziario che costituisce presupposto per la determinazione della tariffa);
3. giungere quindi ad una complessiva revisione dei modelli tariffari collegati al ciclo dell'acqua di competenza dei Comuni (acquedotto e fognatura) operando di concerto tra Provincia e CAL come avvenuto in passato ai sensi dell'articolo 9 della L.P. n. 36/1993.

Dato atto che l'attività di verifica e revisione così definita necessita di una tempistica sia tecnica che politico/amministrativa incompatibile con l'adozione dei provvedimenti tariffari e finanziari relativi all'esercizio 2022, si concorda di procedere congiuntamente nel corso del 2022 all'attività fin qui delineata, allo scopo di giungere alla formulazione di nuovi modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura a partire dall'esercizio 2023, concordando sulla priorità di garantire ai cittadini i medesimi benefici previsti a livello statale a mezzo del "bonus idrico", valutando a tale scopo sia l'utilizzo dello strumento tariffario che l'attivazione di altri strumenti rientranti nelle competenze provinciali in materia di assistenza."

Visto poi il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto in data 28 novembre 2022 il quale al punto 1.3 prevede quanto segue:

Preso atto che:

1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;
2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;

3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione;

si concorda di rinviare la modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura al 2024, una volta acquisita la nuova prospettiva amministrativa derivante dall'applicazione del Protocollo tra ARERA e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia.

Visto ora il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024 sottoscritto in data 07 luglio 2023 il quale al punto 1.3 "Modelli tariffari collegati al ciclo dell'acqua e bonus idrico" prevede oltre quanto già indicato nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 (punti 1,2 e 3 sopra riportati) quanto segue:

4. ad oggi peraltro l'accordo attuativo dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto non è stato ancora formalizzato, a seguito del parere negativo espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 18 gennaio 2023 sulla proposta formulata dalla Provincia;

Alla luce della situazione così venutasi a creare, le parti concordano sulla necessità di trovare nuove modalità per dare attuazione alla materia. Di conseguenza, l'impostazione data in sede di Protocollo sia per il 2022 che per il 2023 va riformata nel corso del 2024.

Rilevato che quindi, stando a quanto dedotto in tale protocollo di intesa per il momento la definizione delle tariffe segue le modalità sinora seguite;

Visti i prospetti riportanti il piano finanziario dei costi di gestione del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura (suddivisi in fissi e variabili), predisposti dagli uffici comunali (allegato A) nei quali vengono determinate le nuove tariffe base da applicare dal 2024;

Visto il prospetto nel quale vengono riepilogate le tariffe aggiornate per l'anno 2024 relative al servizio pubblico di acquedotto e di fognatura (allegato B).

Dato atto che:

- le tariffe rideterminate con decorrenza 01.01.2024 assicurano una copertura dei costi complessivi del servizio pari al 100%, come previsto dalla vigente disciplina in materia;
- gli importi tariffari oggetto di approvazione sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto attualmente fissata nella misura del 10%;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa del Segretario comunale;

- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" e s.m.;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato A riportante il piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto e il piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di fognatura.
2. Di approvare l'aggiornamento delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto e di fognatura indicate nell'allegato B e di fissare la decorrenza delle medesime dal 1 gennaio 2024.
3. di precisare che la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura previsti per l'anno 2024, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone ed in base alle predette tariffe, è pari al 100%.
4. Di dare atto che gli importi delle tariffe indicate nell'allegato B sono al netto dell'IVA nella misura di legge (attualmente il 10%).
5. di dotare all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire immediata certezza giuridica, fondamentale per la regolare concatenazione degli atti correlati anche in materia di programmazione economico finanziaria.
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Finanza Locale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2024.
7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il termine di pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente) ai sensi del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale viene unito l'allegato A e B

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	2.869
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (N_d):	2.539
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (N_{au})=	330
INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI (N_a - NB: è una componente di N_{au}):	23
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (USO PUBBLICO) (*):	19
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (USO AGRICOLO) (*):	188
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)	100

nota *: questi dati devono essere inseriti **solo nel caso** in cui si vogliano **differenziare le quote fisse** tra diverse tipologie di utenza non domestica.

INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI ($1 < p < 4$) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI (*)	
**PESO UTENTI CATEGORIA A (USO PUBBLICO):	1,00
**PESO UTENTI CATEGORIA B (USO AGRICOLO):	1,00
PESO UTENTI NON DOMESTICI	1,00

nota *: se $p = 1$, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella delle utenze domestiche; se $P = 2, 3$ o 4 , la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al triplo o al quadruplo di quella degli utenti domestici.

nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano **differenziare le quote fisse** tra diverse tipologie di utenza non domestica.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Q_f) =	12,76
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Q_{fa})=	6,38
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (USO PUBBLICO) =	12,76
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (USO AGRICOLO)=	12,76
QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	12,76

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (C_{fe})	6.467,90
--	----------

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE (M_c):	187.785
INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI (M_{Ca} - componente di M_c):	22.016
INSERIRE RICAVI DIVERSI (R_d) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (R_{ts})	600,00

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (T_{bu}) =	0,2487
---	--------

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI (T_{bu_a}) =	0,1243
--	--------

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

PIANO FINANZIARIO DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA

COSTI FISSI	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Ammortamento impianti	29.886,12	29.886,12	29.886,12
Ammortamento attrezzature	583,80	555,00	555,00
Oneri finanziari (interessi passivi)	-	-	-
Altri costi fissi	-	-	-
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	30.469,92	30.441,12	30.441,12
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	17.530,78	20.911,17	21.000,79
COSTI VARIABILI	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Personale (forfait)	8.959,11	9.599,35	9.855,40
Assicurazione responsabilità civile (forfait)	200,00	200,00	200,00
Spese automezzi (forfait)	100,00	100,00	100,00
Acquisto materiali di consumo	562,67	614,75	614,75
Servizi (assistenza informatica)	315,88	409,84	409,84
Manutenzioni varie	2.809,84	6.557,38	6.557,38
Spese postali e amministrative	950,00	1.250,00	1.250,00
Energia elettrica	5.720,52	10.573,77	10.573,77
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	19.618,02	29.305,09	29.561,14
TOTALE COSTI (C)	50.087,94	59.746,21	60.002,26
CA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35%C):		VALORE DI CF NON INTERAMENTE AMMISSIBILE!	

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI

INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F":	104
INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI:	2.364
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (N_c):	2.363
NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (N_p)=	1

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =	20.896,98
--	-----------

nota *: tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei costi fissi ammessi ed il totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli insediamenti produttivi applicando la quota fissa F. Si ricorda che il valore di F deve essere fissato dal Comune nel rispetto dei criteri fissati dal modello tariffario.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI

QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =	8,84
-----------------------------	------

EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	
COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (C_{fe})	9.440,33

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	149.012
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	939
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	148.073

INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	-
--	---

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Q_v$

$f = Q_v =$	0,2617
-------------	--------

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA $f > Q_v$

INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE α ($\alpha > 1$) *	1
QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (Q_v):	0,2617
QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (f) =	0,2617

nota*: il parametro α indica la misura della maggiorazione di f rispetto a Q_v data l'equazione $f = \alpha Q_v$.
Ad es. un valore di α pari a 1,2 determina una maggiorazione del 20% di f rispetto a Q_v .

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

TARIFFE E SCAGLIONI DI CONSUMO SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2024

TARIFFA BASE UNIFICATA : € /mc. 0,2487

QUOTA FISSA USO DOMESTICO: € 12,76

QUOTA FISSA ALTRI USI: € 12,76

QUOTA FISSA USO PUBBLICO: € 12,76

QUOTA FISSA USO AGRICOLO: € 12,76

QUOTA FISSA ALLEVATORI: € 6,38

	FASCE DI CONSUMO ANNUALE				TARIFFA	
USO DOMESTICO						
a) tariffa agevolata (tariffa base meno 20%)	da mc.	0	a mc.	100	€/mc.	0,1990
b) tariffa base	da mc.	101	a mc.	200	€/mc.	0,2487
c) tariffa p. 1 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	200			€/mc.	0,3731

ALTRI USI						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	500	€/mc.	0,2487
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 30%)	da mc.	501	a mc.	1000	€/mc.	0,3233
c) tariffa p. 2 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	1000			€/mc.	0,3731

USO PUBBLICO						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	500	€/mc.	0,2487
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 30%)	da mc.	501	a mc.	1000	€/mc.	0,3233
c) tariffa p. 2 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	1000			€/mc.	0,3731

USO IRRIGAZIONE ORTI E GIARDINI						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	100	€/mc.	0,2487
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	100			€/mc.	0,3731

USO ABBEVERAMENTO BESTIAME						
a) tariffa unica (tariffa base meno 50%)					€/mc.	0,1243

BOCCHIE ANTINCENDIO (canone annuo)	Euro 10,00				
---	------------	--	--	--	--

FONTANE PUBBLICHE	GRATUITE				
--------------------------	----------	--	--	--	--

Alla deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 06/11/2023

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco - Franco Bazzoli

Il Segretario - Vincenzo dr. Todaro

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

TARIFFE SERVIZIO FOGNATURA PER L'ANNO 2024

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI € 8,84

VALORI COEFFICIENTE "F" utenze non civili (quota fissa)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc./anno	€ 59,39
251 - 500	€ 88,31
501 - 1.000	€ 103,81
1.001 - 2.000	€ 181,28
2.001 - 3.000	€ 258,74
3.001 - 5.000	€ 387,86
5.001 - 7.500	€ 516,97
7.501 - 10.000	€ 775,20
10.001 - 20.000	€ 1.033,43
20.001 - 50.000	€ 1.420,77
V maggiore di 50.000 mc./anno	€ 2.066,34

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI € 0,2617
(uguale per utenze civili e produttive)

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PARERE PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2024 nel Comune di Sella Giudicarie.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

- 1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e l'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019 sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime:

- parere favorevole di regolarità contabile.

in data, 06.11.2023

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUISA BASSETTI

documento sottoscritto digitalmente

Firmato digitalmente da

LUISA BASSETTI

CN = BASSETTI LUISA

C = IT

Data e ora della firma: 06/11/2023 16:12:48

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2024 nel Comune di Sella Giudicarie.

L.R. 3 maggio 2018, n. 2

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

“1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze”.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

“1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.”

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sottoscritto digitalmente

VINCENZO TODARO



Firmato digitalmente da:

TODARO VINCENZO

Firmato il 06/11/2023 13:14

Seriale Certificato: 1193103

Valido dal 19/02/2022 al 19/02/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 51

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024. Determinazione del termine per i versamenti.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BAZZOLI IVAN
6. BAZZOLI SANDRO
7. BIANCHI LUIGI BRUNO
8. BONAZZA VALERIO
9. BONENTI GIUSEPPE
10. GIOVANNINI ADRIANO
11. MAZZOCCHI AMEDEO
12. MOLINARI SUSAN
13. MUSSI LUCA
14. VALENTI MASSIMO

ASSENZE

15. SALVADORI FRANK (assente giustificato)

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.05 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 12542 del 12 dicembre 2023.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024. Determinazione del termine per i versamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni che applicato dal 1° gennaio 2015 sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- si tratta di un tributo di natura immobiliare che grava sulle persone fisiche o giuridiche titolari di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa Legge, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IM.I.S, nei limiti e per le materie previste dalla medesima Legge;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell'imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- attualmente è in vigore il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17 marzo 2017, e modificato con deliberazioni n. 31 del 5 agosto 2020 e n. 6 del 10 febbraio 2022.

Evidenziato che

- per fabbricati, il calcolo dell'imposta ha come base la rendita catastale a cui vengono applicati i moltiplicatori definiti dalla legge, e su quanto risultante l'applicazione di aliquote, la cui definizione trova principale sede nell'art. 5, ed anche nell'art. 14 della Legge;
- per le Aree edificabili il calcolo dell'imposta ha come base il valore dell'Area moltiplicata per la relativa aliquota, secondo le definizioni di cui all'art. 6 della Legge;
- quindi la Legge provinciale definisce i moltiplicatori e le aliquote per il calcolo dell'imposta per i fabbricati, e gli elementi in base ai quali determinare il valore delle aree edificabili e le aliquote, e la particolare disciplina da applicare per gli immobili in ristrutturazione;
- inoltre la stessa Legge, e in particolare nell'art. 7, e nell'art. 14, definisce esclusioni, esenzioni, riduzioni.

Evidenziato che vi sono aliquote, deduzioni, detrazioni che costituiscono una misura "standard" che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa Legge.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 8 della Legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6; se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Ricordato che i protocolli in materia di finanza locale per il 2022 e per il 2023 avevano confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS in vigore dal 2018, anche per il biennio 2022-2023.

Tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di integrazione del Protocollo in materia di finanza locale (integrazione per l'anno 2023 e accordo per l'anno 2024) del 07 luglio 2023 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli enti locali e dal Vice Presidente del Consiglio delle Autonomie locali in cui viene confermato anche per il periodo d'imposta 2024 il quadro normativo delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS già in vigore dal 2018.

Visto l'art. 14 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 come da ultimo modificato con L.P. 8 agosto 2023 n. 9;

Considerato che nell'ambito di costituzione del bilancio di previsione 2024–2026, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, si è considerata la necessità, di intervenire su alcune fattispecie impositive adeguandole al quadro delle aliquote standard previste dall'art. 14 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 e dal Protocollo d'Intesa a cui corrispondono i trasferimenti compensativi da parte della Provincia.

Che a tal fine si intende introdurre per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,895%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,895%	

Ricordato ancora che il Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4, e modificato con deliberazioni n. 31 del 5 agosto 2020 e n. 6 del 10 febbraio 2022, ha anche previsto che :*“Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.”* e su tale presupposto, con la deliberazione n. 5 del 17 marzo 2017 si è stabilito, che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà (prevista dal comma 5 dello stesso art. 8) per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.

Fissato per quest'anno l'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad euro 1.075.000,00;
Evidenziato:

- che l'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 9 dicembre 2015, n. 18 stabilisce che il termine i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
- che l'art 81 dello Statuto speciale, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nel testo attualmente vigente dispone: "Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.";
- che l'art. 18 del Decreto del decreto legislativo n. 268 del 1992, dispone al comma 1 che "1.Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto."
- che costituisce tale tipo di accordo per quanto riguarda l'anno 2024 il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2023/Accordo 2024 del 07 luglio 2023 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli enti locali e dal Vice Presidente del Consiglio delle Autonomie locali;
- che tale protocollo d'intesa dispone al punto 6: "6. TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 PER COMUNI E COMUNITA' L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024- 2026 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data."

Considerato che il DM 25 luglio 2023 ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011;

Verificato che le novità più significative riguardano l'introduzione del "processo di bilancio" con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Dato atto che anche ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso, e che come si è accennato sopra il citato art. 1, comma 169, L. 296/2006 prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Evidenziato anche che per agevolare anche la possibilità di rateizzazione anticipata da parte dei cittadini che lo volessero, nel momento in cui il Comune ha rinunciato all'obbligo di versamento in due rate, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29 marzo

2021, n. 7 del 10 febbraio 2022 e n. 4 del 13 marzo 2023, si è anche stabilito che vi è la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, e ritenuto di ammettere ancor ora questa facoltà, precisando, a scanso di equivoci, che tuttavia l'imposta dovrà essere integralmente versata entro il 16 dicembre;

Rilevato che ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L., dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 e s.m.i.) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche, tuttavia come si è detto ora il termine per l'adozione de bilancio è quello definito in base a quanto disposto dalla successiva L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Rilevato che è già programmata la trattazione a breve dell'approvazione del bilancio per gli esercizi 2024-2026;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, e agli artt. 49, 126 183, 185, 187;

A voti palesemente espressi per alzata di mano nove favorevoli, contrari cinque (dei Consiglieri di minoranza Ivan Bazzoli, Ilario Bazzoli, Adriano Giovannini, Sandro Bonazza e Giuseppe Bonenti), da parte dei quattordici componenti del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2024 per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	ALIQUOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	ALIQUOTA 0,35%	DETRAZIONE DI IMPOSTA € 279,29.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	ALIQUOTA 0,895	

TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati strumentali all'attività agricola	ALiquOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Aree edificabili	ALiquOTA 0,895%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	ALiquOTA 0,895%	

2. Di stabilire che per l'anno 2024 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2024, ferma la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anticipate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, purché l'intera imposta dovuta sia versata entro lo stesso 16 dicembre;
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze;
4. Ed ancora con voti palesemente espressi per alzata di mano, favorevoli nove, contrari cinque (i Consiglieri di minoranza Ivan Bazzoli, Ilario Bazzoli, Adriano Giovannini, Giuseppe Bonenti e Sandro Bonazza) su quattordici membri del Consiglio presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per dare certezza operativa circa le entrate attendibili dall'applicazione del Tributo, in vista dell'approvazione del Bilancio in tempi brevissimi;
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, dott.ssa Lara Fioroni

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PARERE PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024. Determinazione del termine per i versamenti.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

- 1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime:

- parere favorevole di regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

in data, 28.11.2023



LARA FIORONI
28.11.2023 14:05:10
GMT+01:00

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lara Fioroni

documento sottoscritto digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PARERE PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024. Determinazione del termine per i versamenti.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

- 1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e l'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019 sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime:

- parere favorevole di regolarità contabile.

in data, 28.11.2023

LA DELEGATA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUISA BASSETTI
documento sottoscritto digitalmente

Firmato digitalmente da

LUISA BASSETTI

CN = BASSETTI LUISA

C = IT

Data e ora della firma: 28/11/2023 15:47:30

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*